

CASO DI INVALIDITA' DEL CONIUGE E ALLE VEDOVE CON FIGLI MINORI -

Il Direttore Generale ricorda che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione del 31 dicembre 1930, stabilì di concedere al personale coniugato una aggiunta di famiglia, variabile a seconda dell'esistenza, o meno, di figli e del numero di essi.-

Nel prendere tale deliberazione non si ritenne necessario prevedere il caso delle impiegate vedove con figli minori e quello, rarissimo, che fra le impiegate coniugate potesse esservene qualcuna il marito della quale fosse invalido e senza l'aiuto di una pensione, di beni di fortuna, o di altro provento fisso qualsiasi.-

Poichè attualmente vi sono delle impiegate che si trovano in dette condizioni, è sorto il quesito se debba, o no, corrisponderci loro la succitata aggiunta di famiglia.-

Al quesito potrebbe forse risponderci affermativamente, sia per un principio di equità, sia facendo riferimento al disposto dell'art.69 del Regolamento Interno che ammette, nei riguardi del personale femminile, la reversibilità della rendita a favore dei figli o del coniuge, semprechè quest'ultimo sia invalido, ovvero non abbia fruito del trattamento di quiescenza come impiegato dell'Istituto o di altro Ente.-

Per quanto sopra esposto e, in considerazione che l'onere derivante all'Amministrazione da un provvedimento del genere, sarebbe molto esiguo, il Direttore Generale propone all'On. Comitato Permanente ed all'On. Consiglio di Amministrazione di concedere l'aggiunta di famiglia, nella stessa misura percepita dal personale maschile, alle impiegate vedove con figli minori che non abbiano fruito di alcun trattamento di quiescenza ed a quelle il marito delle quali sia invalido e non abbia pensione od altro provento fisso, nè posseda beni di fortuna.-

Il Comitato delibera di trasmettere la proposta al Consiglio con parere favorevole.-

o o o

